



PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 46 DEL 08/11/2021

OGGETTO: Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica e contestuale affidamento del servizio alla società Provincia Ambiente S.r.l

L'anno duemilaventuno, addì otto, del mese di Novembre alle ore 17:00, nella SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, si è riunito in seduta sessione urgente pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Provinciale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GIANCOLA MAURIZIO	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	SI
CAMPLESE EMIDIO	SI
CHIAACCHIA GIANNI	--
DI DONATO NUNZIO	--
ORLANDO ALESSIO	SI
PACE PIERPAOLO	SI
RUGGERO LINO	--
SANTORO MORIONDO	--
SBORGIA FRANCESCA	--
TULLI GIUSEPPINA	SI
VESPA DOMENICO	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 5

Partecipa il Vice Segretario Generale FERRARA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Vice Presidente, Avv. GIANCOLA MAURIZIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 08.11.2021

Oggetto: “Approvazione del progetto di organizzazione del piano economico-finanziario per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di prestazione Energetica e contestuale affidamento del servizio alla Società Provincia Ambiente srl”.

Conclusa la disamina del punto 3 si passa alla disamina del p. 4 dell'ODG Proposta n. 279 del 20.09.2021 *“Approvazione del progetto di organizzazione del piano economico-finanziario per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di prestazione Energetica e contestuale affidamento del servizio alla società Provincia Ambiente srl”*.

Relaziona il Vice Presidente Giancola il quale ripercorre sinteticamente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della proposta in esame. Ricorda che la Regione Abruzzo ha delegato alla Provincia l'attività del controllo APE (attestazione prestazione energetica) che va ad affiancarsi al controllo VIT (verifica impianti termici) già in essere, espletato, quest'ultimo, anche per il Comune di Pescara.

Tuttavia il Comune di Pescara ha già manifestato la decisione di procedere autonomamente uscendo dalla Società Provincia e Ambiente, ragion per cui la Società verrà a trovarsi, a breve, in una situazione di criticità perdendo una parte di fatturato. Pertanto la Società, interrogata sulla possibilità di esperire anche il controllo APE, recuperando così l'attività che verrà meno, ha accolto positivamente tale opportunità ritenendo di poter garantire sotto il profilo tecnico, amministrativo e organizzativo le attività APE.

Sul punto interviene anche il Responsabile del Servizio Partecipate, presente in aula, Dott. Antonio Epifano, il quale specifica che l'affidamento regionale dell'APE in via sperimentale ha una durata annuale (periodo 2022-2023). Il Vicepresidente Giancola chiede quante unità lavorative sarebbero destinate alla interruzione del rapporto lavorativo nel caso di mancato ampliamento delle attività di Provincia e Ambiente che sono individuate, tenuto conto delle perdite di fatturato, in circa 20 unità; sottolinea l'esigenza che i dipendenti della Società trovino nuovi stimoli e nuove competenze per il mantenimento in vita della Società.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rappresenta la rifusione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che l'art 18 della Direttiva 2010/31/UE, sostitutiva della Direttiva 2002/91/CE, prevede:

- Comma 1: Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.
- Comma 2: Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente. Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.

VISTO il DPR 75/2013 recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, successivamente rifiuta nella citata Direttiva 2010/31/UE: "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

DATO ATTO che il DPR 75/2013: all'art. 5, comma 1 stabilisce che: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo".

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014".

CONSIDERATO che l'art. 4 bis, comma 1, lettera b) della LR 50/2017, (Funzioni delle Province in materia di energia) dispone:

"1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

...

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera

e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019, avente per oggetto: "Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e delle Metodologie Operative per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica".

VISTO in particolare l'allegato 2 alla DGR 94/2019, recante "Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila" di seguito "Metodologie operative".

CONSIDERATO che l'allegato 2 alla DGR 94/2019 (Metodologie operative) stabilisce tra l'altro:

- Il campione degli attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a verifica;
- I criteri di estrazione del campione di APE da sottoporre a verifica, nonché le priorità dei controlli da effettuare;
- Le indicazioni sul procedimento amministrativo da seguire per i controlli;
- Le indicazioni sulle fasi dei controlli, le indicazioni sui criteri per la decadenza degli APE, il numero di controlli sul campo da eseguire;
- Le procedure da seguire in base all'esito dei controlli;
- Le indicazioni per stabilire gli oneri necessari alla copertura dei costi del servizio di controllo.

VISTI inoltre:

- Il comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE, dove si stabilisce che:
 1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno. La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:
 - a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
 - b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;
 - c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.
- L'art. 5 comma 2 del DPR 75/2013, che in particolare stabilisce:

... i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

 - a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
 - b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
 - c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

VISTO altresì il DM del 26 giugno 2015, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso;

CONSIDERATO che l'allegato 2 alla DGR 94/2019 stabilisce che: Per il Servizio relativo alla verifica dei dati contenuti negli APE, la Regione Abruzzo prevede che gli oneri siano a carico dei tecnici abilitati al rilascio delle Attestazioni. Gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo;

EVIDENZIATO che in seguito all'emanazione dalla DGR 94/2019, le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, si sono riunite in più occasioni ed hanno condiviso un documento comune

recante il progetto di organizzazione del servizio nonché il piano economico-finanziario necessario alla determinazione dei costi del servizio;

CONSIDERATO che la Provincia di Pescara con delibera di consiglio provinciale n. 65 del 29-11-2019, ha approvato il progetto di organizzazione e piano economico-finanziario preliminare per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica ed ha proposto alla Regione Abruzzo;

DATO ATTO che detto piano recava, quale tariffa a carico dei professionisti da applicare nella prima fase di attuazione del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, l'importo di euro 27,00 (euro ventisette) per ogni APE trasmesso;

EVIDENZIATO che con DGR n. 518 del 24-08-2020 la Regione Abruzzo sulla base dei piani economici preliminari, trasmessi dalle province, ha istituito la tariffa unica regionale, ed ha deliberato, tra l'altro:

- 1) di prendere atto dei piani economico finanziari presentati dalle Province di Chieti , Teramo , Pescara e L'Aquila individuate dalla L.R. 50/2017 quali soggetti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;
- 2) di prendere atto che la determinazione della tariffa scaturente dai predetti Piani Economico finanziari è univoca per le 4 province ed è fissata in 27,00 € per ogni singolo APE e conseguentemente istituire per lo stesso importo la tariffa unica regionale;
- 3) di stabilire, allo scopo di verificare la congruità della tariffa, che in prima applicazione, dopo il primo anno di gestione, le Amministrazioni Provinciali entro i successivi tre mesi debbono predisporre e trasmettere al competente Servizio Regionale il resoconto finanziario finalizzato alla verifica della congruità delle entrate rispetto alle spese.

Dato atto che la Provincia di Pescara detiene il 100% del capitale sociale della società Provincia Ambiente Srl;

Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, rubricato "società in house", ed in particolare il comma 1:

"1. le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Evidenziato che Provincia Ambiente srl è una società in house providing della Provincia di Pescara;

Visti gli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 i quali disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante ricorso al modello dell'in house providing;

- lo Statuto della Provincia di Pescara;
- Il Regolamento di contabilità vigente;

Considerato:

- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;
- che l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente

distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);

- che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anay, C410/2006), che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente:

a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;

b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale;

c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati;

d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- che il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che "al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione";

- che il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;

- che la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house", previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";

CONSIDERATO che con pec del 24.06.2021, assunta a prot. n.11247 del 24/06/2021 la società Provincia Ambiente Srl, società in house della Provincia di Pescara, ha rimesso alla Provincia di Pescara una proposta di gestione, con il "Piano di Fattibilità controllo APE" così come approvato dal C.d.A. della società con propria deliberazione del 23/06/2021;

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni e approfondimenti istruttori intervenuti in contraddittorio con la medesima società con pec del 02/11/2021 prot. n. 0020043, la società Provincia Ambiente Srl, società in house della Provincia di Pescara, ha rimesso alla Provincia di Pescara una nuova proposta di gestione, con il "Piano di Fattibilità controllo APE" così come approvato dal C.d.A. della società con propria deliberazione del 02/11/2021;

VISTO il progetto del servizio A.P.E., costituito dai seguenti allegati:

- 01 Piano Industriale (Piano di Fattibilità controllo APE);
- 02 Allegato A Schema di Contratto;
- 03 Allegato B Disciplinare prestazionale;
- 04 Allegato C Schema di Regolamento del servizio;
- 05 Allegato D Schema di Disciplinare tecnico;
- 06 Relazione di Congruità

RITENUTO che l'organizzazione del servizio così come ipotizzata nel suddetto documento risponda pienamente alle esigenze della Provincia di Pescara, in relazione alle risorse disponibili ed

agli obiettivi politici ed amministrativi della Provincia stessa soprattutto in considerazione della concreta possibilità per Provincia Ambiente srl di effettuare un miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio rispetto all'attuale esercizio da parte della Provincia di Pescara che non dispone di personale idoneo e adeguatamente formato anche a seguito dell'operazione di riordino delle province che hanno comportato un riassetto del personale penalizzando notevolmente il settore tecnico carenti di figure professionali qualificate;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE in linea più generale, l'affidamento in house risulta preferibile, rispetto al ricorso al mercato sia per il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente alla Provincia un controllo specifico sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto di contratti di gestione sia perché i costi del servizio sono particolarmente contenuti tanto da garantire alla Provincia di Pescara un terzo della tariffa sostenuta dagli utenti;

Evidenziato che l'amministrazione ha un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa;

Dato atto, infine, che sussistono concreti benefici per la collettività in relazione alla presente forma di gestione, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, oltre che di ottimale impiego delle risorse pubbliche, in quanto:

l'attestato di prestazione energetica, redatto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii, deve essere trasmesso per via telematica al Sistema regionale APE e i documenti che compongono l'APE, sono:

- a. APE in formato grafico conforme al modello di cui all'appendice B) al decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
- b. Il corrispondente file .XML nella versione estesa, con il formato standard elaborato dal Comitato Termotecnico Italiano;
- c. Il Libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi della LR 18/2015 e ss.mm.ii. (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), recante i dati dei sistemi di climatizzazione degli ambienti e di produzione di acqua calda sanitaria;

di cui Provincia Ambiente Srl già detiene la banca dati in quanto gestore, per conto della Provincia di Pescara, del servizio V.I.T. (verifica impianti termici);

RITENUTO pertanto di dover approvare detto documento e provvedere con gli atti di conseguenza;

RIBADITO che le spese per l'esecuzione delle attività di controllo, secondo quanto stabilito dall'allegato 2 della DGR 94/2019, sono a carico dei professionisti che provvedono alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica;

RICORDATO che la tariffa istituita dalla Regione Abruzzo con DGR 518/2020 è stata fissata in euro 27,00 (ventisette/00) e che trattasi di una tipologia di servizio derivante da specifica delega regionale di carattere sperimentale per il primo periodo di applicazione sia per mettere a punto le sue modalità attuative, sia per verificarne i costi da porre a carico degli utenti, in relazione al range di APE pervenuti. È attività che non trova corrispondenza in ambito nazionale, in quanto non vi sono regioni che abbiano affidato il controllo alle province e il relativo servizio sia stato effettivamente avviato. Inoltre, è attività che deve essere svolta in stretta coerenza con il servizio di

"Verifica impianti termici", in particolare per quanto attiene la gestione e aggiornamento delle relative banche dati;

RICORDATO altresì che l'allegato 2 della DGR 94/2019 prevede che "Gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo";

VISTO che con deliberazione di C.P. n. 12 del 20.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e con DDP n. 52 del 28/04/2021 è stato approvato il PEG 2021;

RITENUTO fondamentale, di apportare, al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nella premessa che formano parte integrante e sostanziale al presente atto e riepilogate nella tabella che segue:

ENTRATA				
anno	titolo	tipologia	Variazione positiva	TOTALE
2022	3	100	189.000,00	189.000,00
2023	3	100	189.000,00	189.000,00

SPESA					
anno	missione	programma	titolo	Variazione positiva	TOTALE
2022	09	02	1	189.000,00	189.000,00
2023	09	02	1	189.000,00	189.000,00

e di precisare, così come indicato nel Piano Tecnico Economico Finanziario allegato, che i costi derivanti dal rilascio delle certificazioni per ciascuna annualità sono così ripartiti:

- € 63.000 ,00 (€ 9,00 quota tariffa individuale) carico della Provincia;
- € 126.000,00 (€ 18 quota tariffa individuale) carico della Società Provincia e Ambiente.

TENUTO CONTO CHE è stata rilevata la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2021 - 2023, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività del servizio A.P.E.;

Assunti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione economico finanziario;

Sulla scorta del:

- D. Lgs. 267/2000;
- L. 56/2014;

Quindi, atteso che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Vice Presidente Giancola sottopone a votazione la proposta per appello nominale svolto dal Vice Segretario Generale: la proposta è approvata all'unanimità come di seguito indicato:

- Voti favorevoli n. 7: Giancola Maurizio, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Orlando Alessio, Pace Pierpaolo, Tulli Giuseppina, Vespa Domenico;
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- Consiglieri assenti: n. 5: Chiacchia Gianni, Di Donato Nunzio, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca.

DELIBERA

- di approvare il progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, compresi i suoi allegati:

- 01 Piano Industriale (Piano di Fattibilità controllo APE);
- 02 Allegato A Schema di Contratto;
- 03 Allegato B Disciplinare prestazionale;
- 04 Allegato C Schema di Regolamento del servizio;
- 05 Allegato D Schema di Disciplinare tecnico;
- 06 Relazione di Congruità

che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

- di affidare in via sperimentale il servizio A.P.E. (attestato prestazione energetica) per gli anni 2022 e 2023 alla società in house providing - Provincia Ambiente S.r.l. sulla base del piano tariffario per il Servizio A.P.E. che con il presente atto si approva;

- di stabilire che il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Pescara alla società è determinato in relazione alle attività da svolgere nella misura di € 18,00 IVA inclusa per ogni APE pervenuto sul portale della Regione Abruzzo “Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici” gestito da ENEA e sottoposto a controllo da parte della società Provincia Ambiente S.r.l.;

- di precisare che l'affidamento “de quo” relativo al biennio 2022-2023 avrà durata 01.01.2022 – 31.12.2023 con l'obbligo di controllare tutti gli APE ricevuti dalla Provincia di Pescara dal 06/05/2021 al 31/12/2023 tramite la piattaforma ENEA messa a disposizione dalla Regione Abruzzo;

- di approvare specificatamente lo schema di ripartizione del piano tariffario per il Servizio A.P.E. qui riportato:

Tariffa unica regionale di euro 27,00 approvata con D.G.R. n. 518 del 24-08-2020 della Regione Abruzzo				Anno intero			06/05/2021 - 31/12/2021				
A) COSTI GENERALI*				Numero	Costo unitario	Costo totale	Numero	Costo unitario	Costo totale	Provincia di Pescara	Provincia di Ambiente
A1)	Costo piattaforma APE	1	8.000	8.000	1	6.000	6.000				
A2)	Oneri per adempimenti di competenza della Provincia	7.000	2	14.000	3.700	2	7.400				
A3)	Costi per la gestione generale amministrativa (front office)	7.000	3	21.000	3.700	3	11.100				
A4)	Costi assicurativi e assistenza legale	7.000	3	17.500	3.700	3	9.250				
TOTALE COSTI GENERALI						60.500			33.750	33.750	
<i>*NB: I costi generali sono da ritenere fissi quando il numero di APE subisce variazioni contenute entro il ± 10% del numero medio indicato</i>											
B) PRIMO LIVELLO DI CONTROLLO											
B1)	Completezza dell'attestato in tutte le sue parti obbligatorie;	7.000	1	3.500	3.700	1	1.850				
B2)	Presenza di tutti gli allegati obbligatori (libretto di impianto, Rapporto di efficienza energetica, ecc.);	7.000	1	3.500	3.700	1	1.850				
B3)	Completezza dei dati identificativi dell'immobile e dei soggetti relazionati all'	7.000	1	7.000	3.700	1	3.700				
B4)	Verifica della coerenza dei dati principali riportati nell'APE.	7.000	4	24.500	3.700	4	12.950				
B5)	Ammortamenti attrezzature per il primo livello di controllo	1	1.000	1.000	1	1.000	500				
TOTALE COSTI CONTROLLO PRIMO LIVELLO						39.500			20.850		20.850
C) SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO											
C1)	Controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione	140	50	7.000	74	50	3.700				
C2)	Controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate.	140	110	15.400	74	110	8.140				
C3)	Assegnazione non conformità (2% del numero degli APE)	140	50	7.000	74	50	3.700				
C4)	Ammortamenti attrezzature per il secondo livello di controllo	1	500	500	1	500	250				
TOTALE COSTI CONTROLLO SECONDO LIVELLO						29.900			15.790		15.790
D) TERZO LIVELLO DI CONTROLLO											
D1)	Preistruttoria: analisi della documentazione degli APE da sottoporre a controllo esecutivo, elaborazione dei dati e stesura del piano dei controlli	60	250	15.000	30	250	7.500				
D2)	Effettuazione sopralluogo sul campo	60	600	36.000	30	600	18.000				
D3)	Post istruttoria: analisi ed elaborazione dei dati rilevati, definizione dell'esito e redazione del rapporto di controllo, della relazione istruttoria	60	110	6.600	30	110	3.300				
D4)	Ammortamenti attrezzature per il terzo livello di controllo	1	1.500	1.500	1	1.500	750				
TOTALE COSTI CONTROLLO TERZO LIVELLO						59.100			29.550		29.550
TOTALE COSTI GESTIONE DEL SERVIZIO						189.000			99.340	33.750	66.190
										3.700	3.700
Tariffa media a carico dei professionisti per singo				27			27			9	18

- di stabilire, in conformità all'allegato 2 della DGR 94/2019, che la tariffa del servizio è posta a carico dei professionisti che provvedono alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica;
- di recepire ed approvare l'importo della tariffa del servizio istituita dalla Regione Abruzzo con DGR 518/2020, in euro 27,00 (ventisette) per ciascun APE trasmesso;
- di demandare al Dirigente del Servizio, la predisposizione e l'adozione degli atti consequenziali;

- di presumere l'incasso di euro 189.000,00 per anno solare (7.000 ape x euro 27,00) sulla base dei piani economici già adottati dalla Provincia di Pescara e dalla Regione Abruzzo in base alle stime fornite da ENEA;
- di apportare, al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nella premessa che formano parte integrante e sostanziale al presente atto e riepilogate nella tabella che segue:

ENTRATA				
anno	titolo	tipologia	Variazione positiva	TOTALE
2022	3	100	189.000,00	189.000,00
2023	3	100	189.000,00	189.000,00

SPESA					
anno	missione	programma	titolo	Variazione positiva	TOTALE
2022	09	02	1	189.000,00	189.000,00
2023	09	02	1	189.000,00	189.000,00

- di precisare, così come indicato nel Piano Tecnico Economico Finanziario allegato, che i costi derivanti dal rilascio delle certificazioni per ciascuna annualità sono così ripartiti:
 - € 63.000 ,00 (€ 9,00 quota tariffa individuale) carico della Provincia;
 - € 126.000,00 (€ 18 quota tariffa individuale) carico della Società Provincia e Ambiente.
- di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
- di prendere atto della relazione di congruità allegata ex art. 192 c. 2 D. Lgs. 50/2016;
- di dare atto che l'affidamento del servizio attestato prestazione energetica alla società Provincia Ambiente S.r.l. trova la copertura finanziaria dagli introiti derivanti dai versamenti stabiliti dalla Regione Abruzzo;
- di vincolare la società in house Provincia e Ambiente S.r.l. a trasmettere trimestralmente alla Provincia di Pescara la rendicontazione delle verifiche effettuate nel periodo di riferimento;
- di obbligare la società in house Provincia e Ambiente S.r.l., beneficiaria dell'affidamento diretto del servizio V.I.T. (verifica degli impianti termici) per tutto il territorio della provincia di Pescara, al rispetto rigoroso della normativa delle società pubbliche e in particolare del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, della L. n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 165/2001;

- di obbligare, inoltre, la società per la predisposizione e approvazione della carta di servizio da pubblicare sul sito istituzionale attivando un forum con gli stakeholders al fine di garantire il controllo della qualità del servizio erogato anche con l'impiego di metodologie atte a misurare la soddisfazione degli utenti;
- di trasmettere copia del presente atto, alla società Provincia e Ambiente S.r.l. con sede in Pescara;

Quindi, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO

procede alla votazione dell'immediata eseguibilità che, sempre a seguito di appello nominale, riporta il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7: Giancola Maurizio, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Orlando Alessio, Pace Pierpaolo, Tulli Giuseppina, Vespa Domenico;
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- Consiglieri assenti: n. 5: Chiacchia Gianni, Di Donato Nunzio, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 279 del 20/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Parere firmato dal Dirigente BUCCILLI NUNZIA in data 03/11/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 279 del 20/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria FERRARA MARIA in data 03/11/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Presidente
Avv. GIANCOLA MAURIZIO

Il Vice Segretario Generale
FERRARA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1474

Il 29/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 46 del 08/11/2021 con oggetto: Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica e contestuale affidamento del servizio alla società Provincia Ambiente S.r.l

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CANIATO GLORIA il 29/11/2021.

. Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

PROVINCIA DI PESCARA

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
(DIRETTIVA 2010/31/UE, DPR 75/2013 LR n. 50/2017)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del .../.../2021

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione dei controlli degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito anche "**APE**"), previsti dall'art. 5 del DPR 16 aprile 2013, n. 75 (*Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*), attuativo della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, e successive modifiche ed integrazioni, rifusa nella Direttiva 2010/31/UE così come modificata dalla Direttiva 2018/844/UE.
2. Con Legge Regionale n. 50/2017, recante "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*", la Regione Abruzzo ha stabilito che detti controlli siano effettuati dalle Province.
3. La Provincia può incaricare organismi pubblici o soggetti privati, di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, almeno equipollenti a quelle dei certificatori, per l'effettuazione degli adempimenti legati ai controlli. Pertanto, di seguito con il termine Provincia si intenderà la Provincia o il soggetto da questa incaricato per i controlli, anche se non espressamente indicato. La Provincia provvederà ad informare i certificatori in caso di incarico esterno.
4. Il presente regolamento, in attuazione delle norme sopra richiamate, definisce:
 - a. la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica, della Regione Abruzzo di cui

all'art. 5;

- b. i piani e le procedure per il controllo degli APE trasmessi al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica, della Regione Abruzzo di cui all'art. 5;
- c. i criteri per l'interconnessione tra Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica, della Regione Abruzzo e Catasto degli Impianti Termici di cui alla L.R. n. 18/2015.

Articolo 2 (Definizioni e norme di riferimento)

- 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.
- 2. La materia è disciplinata dalle seguenti norme:
 - a. **DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia**, (così come modificata dalla direttiva 2018/844/UE) che rappresenta la rifusione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. In particolare, la Direttiva stabilisce che *“Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria”*.
 - b. **D.Lgs n. 192/2005**: *“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”* e successive modifiche ed integrazioni.
 - c. **D.P.R. n. 75/2013**: *“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*. In particolare, il Decreto stabilisce che: *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo”*.

- d. **D.M. del 26 giugno 2015**, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”*, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso.;
- e. **Legge Regione Abruzzo n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017**, recante *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*. In particolare, la Regione Abruzzo, coerentemente con il D.P.R. n. 75/2013, ha stabilito che detti controlli siano effettuati dalle Province.
- f. **Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019**, avente per oggetto: *“Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e delle Metodologie Operative per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica”*.
- g. **DGR 518 del 24-08-2020**, ad oggetto: *Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) – Presa d'atto e approvazione delle tariffe proposte dalle province abruzzesi*.

TITOLO II - TECNICI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIONE ABRUZZO

Articolo 3 (Requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici)

1. Per poter effettuare la certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Abruzzo occorre alternativamente:

- a. essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritti al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, ed essere abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
- b. essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione

energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III - METODOLOGIA E PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI APE ALLA REGIONE ABRUZZO

Articolo 4 (Oneri per il servizio di verifica degli Attestati di Prestazione Energetica)

1. Con DGR 518 del 24-08-2020, la Regione Abruzzo ha provveduto ad istituire la **tariffa unica regionale, attualmente di importo pari a € 27,00 per ogni APE trasmesso**, finalizzata a coprire i costi del Servizio relativo al controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, trasmessi a norma del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., alla Regione Abruzzo, mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 5.
2. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65 del 29/11/2019, la Provincia ha approvato il Piano Economico e Finanziario del Servizio ed ha approvato in via definitiva la tariffa istituita dalla Regione, pari a **€ 27,00** per ciascun APE trasmesso.
3. La tariffa è posta a carico dei professionisti abilitati che redigono e trasmettono l'APE.
4. La tariffa sarà revisionata periodicamente sulla base delle risultanze dei controlli, a cura degli organi provinciali preposti, di intesa con la Regione Abruzzo secondo quanto previsto nella DGR 518/2020.
5. L'eventuale revisione della tariffa non comporta necessariamente la revisione del presente Regolamento.

Articolo 5 (Sistema informativo regionale degli Attestati di Prestazione Energetica)

1. La Regione Abruzzo ha istituito un Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito **Sistema Regionale APE o Sistema Regionale**), costituito da un'applicazione web dedicata alla trasmissione, archiviazione e gestione degli Attestati di Prestazione Energetica.
2. Il **Sistema Regionale APE** acquisisce altresì gli allegati obbligatori previsti dal D.lgs 192/2005.
3. Eventuale ulteriore documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni di controllo, prevista nel presente Regolamento e nelle norme di riferimento, dovrà essere prodotta a cura del professionista e trasmessa con le modalità indicate dalla Provincia.

Articolo 6 (Registrazione sul Sistema regionale APE da parte dei tecnici abilitati)

1. I tecnici abilitati di cui all'articolo 3 per poter trasmettere gli APE sul **Sistema regionale APE** devono preventivamente registrarsi sul Sistema regionale stesso.
2. I tecnici già registrati sul portale regionale attuale, manterranno la loro iscrizione, salvo l'eventuale integrazione di dati richiesti al primo accesso sul nuovo portale.
3. La documentazione attestante i requisiti abilitanti deve essere prodotta con le modalità indicate nel sistema regionale all'atto della registrazione o del primo accesso.
4. Ogni tecnico abilitato avrà un numero identificativo univoco a livello regionale, indipendentemente dalla sezione provinciale da cui effettuerà l'iscrizione.
5. La Provincia provvederà alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, pertanto a suo insindacabile giudizio ed in ogni momento potrà richiedere la documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 3.
6. Nel caso di esito negativo della verifica periodica di cui al comma 5 e comunque ove il professionista certificatore non ottemperi alle richieste di chiarimenti, informazioni, integrazioni e regolarizzazioni da parte della Provincia, l'accesso al Sistema Regionale APE viene sospeso fino ad adempimento delle richieste formulate.

Articolo 7 (Procedure per la trasmissione dell'APE al Sistema regionale APE)

1. L'attestato di prestazione energetica, redatto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii, ed in conformità al D.M. 26 giugno 2015, composto dai documenti indicati al successivo comma 2, deve essere trasmesso per via telematica al **Sistema regionale APE** di cui all'art. 5.
2. I documenti che compongono l'APE, compilati e firmati digitalmente dal professionista certificatore, sono:
 - a. **APE in formato grafico** conforme al modello di cui all'appendice B) al decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
 - b. Il corrispondente file **.XML nella versione estesa**, con il formato standard elaborato dal Comitato Termotecnico Italiano;
 - c. Il **Libretto di impianto per la climatizzazione** ai sensi della LR 18/2015 e ss.mm.ii. (*Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*), recante i dati dei sistemi di climatizzazione degli ambienti e di produzione di acqua calda sanitaria.
3. Sono altresì parte integrante dell'APE i seguenti documenti:

- a. La scheda (**Allegato 1** al presente Regolamento) recante i dati di tutti i soggetti coinvolti, di cui all'art. 11;
 - b. La planimetria, quotata e con l'indicazione delle altezze dei vani, dell'unità immobiliare oggetto di Attestato di Prestazione Energetica, in formato *.PDF* vettoriale o *.DXF* o *.DWG*;
 - c. Le schede tecniche delle strutture disperdenti opache e trasparenti;
 - d. Le schede tecniche dei ponti termici;
 - e. Le schede tecniche degli impianti, nonché copia dei rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi della LR 18/2015 e ss.mm.ii. redatti e regolarmente rilasciati, dal tecnico abilitato, nel corso degli anni di validità dell'APE trasmesso.
4. La documentazione costituente l'APE sopra menzionata, comprensiva di rilievo dell'immobile, dei dati tecnici degli impianti, della documentazione fotografica, acquisita durante il sopralluogo, di ogni altro dato di ingresso, per l'effettuazione della procedura di calcolo, deve essere conservata **per almeno due anni** dal professionista certificatore, salvo un lasso maggiore di tempo prescritto da norme diverse dal presente Regolamento.
 5. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve:
 - a. caricare la documentazione di cui al comma 2, firmata digitalmente, sul Sistema Regionale APE;
 - b. effettuare il versamento corrispondente alla tariffa di cui all'art. 4, con le metodologie indicate all'art. 8.
 6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4, firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa dal professionista, su specifica richiesta della Provincia o del soggetto incaricato per i controlli, con le modalità da questi indicate.
 7. Ogni attestato trasmesso avrà un codice identificativo univoco generato dal sistema.
 8. L'APE trasmesso non può essere modificato, tuttavia potrà essere sostituito, mediante apposita procedura.
 9. Gli attestati rimangono a disposizione sul **Sistema regionale APE** fino alla scadenza: il certificatore potrà consultare e prelevare, dal **Sistema regionale**, gli attestati da lui trasmessi, completi di tutta la documentazione caricata sul portale regionale.
 10. Il tecnico certificatore ha l'obbligo di consegnare al committente la copia firmata dell'attestato di prestazione energetica recante il codice identificativo rilasciato dal sistema regionale.

Articolo 8 (Modalità per il pagamento del contributo)

1. Il pagamento della tariffa di cui all'art. 4, è condizione necessaria per la validità dell'APE

trasMESSO al **Sistema regionale APE**.

2. Il pagamento può essere effettuato **solo mediante il sistema PagoPA**.
3. I tecnici abilitati devono riportare gli estremi del pagamento nell'apposito campo previsto sul portale dedicato alla certificazione energetica di cui all'articolo 5 (**Sistema regionale APE**).
4. Qualora si accerti che il pagamento sia parziale o non sia stato correttamente effettuato, il professionista viene invitato a regolarizzare il pagamento.
5. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento entro i termini indicati dalla Provincia sarà avviato il procedimento di decadenza dell'APE. Contestualmente sarà sospeso l'accesso al Sistema Regionale APE del professionista fino alla regolarizzazione del pagamento.
6. La Provincia provvederà a rimborsare, dietro apposita richiesta scritta da parte del professionista, eventuali pagamenti erroneamente effettuati.

TITOLO IV - PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI APE TRASMESSI AL SISTEMA REGIONALE APE

Articolo 9 (Controllo degli APE)

1. Gli APE trasmessi saranno sottoposti ad un controllo amministrativo costituito da una verifica della completezza dei documenti previsti nel Regolamento, quali: presenza del pagamento della tariffa e correttezza dell'importo pagato, presenza degli allegati obbligatori, della presenza dei dati identificativi ecc.: nel disciplinare tecnico di cui all'art. 19 sarà meglio dettagliato il controllo amministrativo.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del DPR 75/2013, alla Direttiva Europea 2010/31/UE e al DM 26 giugno 2015, sono definiti tre livelli di controllo di natura tecnica:
 - a. Il primo livello di controllo viene eseguito sul 100% degli APE pervenuti;
 - b. Il secondo livello di controllo viene effettuato sul 2% degli APE pervenuti, scelti con i criteri di cui all'art. 14;
 - c. Il terzo livello di controllo è effettuato sugli attestati scelti con i criteri di cui all'art. 15 e all'art. 16.

Articolo 10 (Tipologia dei controlli di natura tecnica)

1. Il **primo livello di controllo** è costituito da verifiche documentali riguardanti la completezza dell'attestato e dei dati, nonché la conformità degli allegati ed il rispetto delle procedure previste nelle linee guida di cui al DM 26-06-2015.

2. Il **secondo livello di controllo**, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE e dall'art. 5, comma 2, del DPR 75/2013, consiste in una verifica di congruità, anche numerica, dei principali indicatori di efficienza energetica (comma 1, allegato II, Direttiva 2010/31/UE):
 - a. controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
 - b. controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate.
3. Il **terzo livello di controllo**, definito al comma 1, allegato II, della Direttiva 2010/31/UE, prevede un *“controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato”*.

Articolo 11 (Soggetti coinvolti nel procedimento)

1. I soggetti coinvolti nel procedimento di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica sono quelli collegati all'unità immobiliare ed all'APE, e segnatamente:
 - a. il soggetto che ha commissionato l'APE (committente);
 - b. il proprietario attuale dell'unità immobiliare, ove diverso dal committente;
 - c. il proprietario dell'unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell'APE al **Sistema regionale APE**, ove diverso da quello attuale;
 - d. il costruttore dell'unità immobiliare;
 - e. il Professionista redattore dell'APE;
 - f. il Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione dell'impianto termico al momento della redazione dell'APE.

Articolo 12 (Primo livello di controllo)

1. Il **primo livello di controllo** è costituito da verifiche documentali che riguardano:
 - a. La completezza dell'attestato in tutte le sue parti obbligatorie;
 - b. La conformità e regolarità degli allegati obbligatori;
 - c. La completezza dei dati identificativi dell'immobile;
 - d. La verifica della coerenza dei dati principali riportati nell'APE;
 - e. La verifica delle procedure previste nelle linee guida (DM 26-06-2015);

- f. La presenza di ulteriori dati ed informazioni previste nel presente regolamento e nelle norme vigenti.

Articolo 13 (Esiti del primo livello di controllo)

1. Nei casi di esito negativo dei controlli di cui all'art. 12, il soggetto certificatore, entro i termini fissati nella richiesta, dovrà:
 - a. integrare i dati ed i documenti mancanti;
 - b. fornire chiarimenti e rettificare i dati incongruenti.
2. Qualora dati e documenti e chiarimenti di cui al comma 1, non vengano forniti nei termini, sarà avviato il procedimento di decadenza dell'attestato di prestazione energetica.

Articolo 14 (APE da sottoporre ai controlli di secondo livello)

1. Gli attestati da sottoporre ai controlli di secondo livello sono individuati mediante estrazioni casuali effettuate con sistemi informatici (di seguito *sorteggi*), dando priorità alle classi energetiche più efficienti.
2. Sono sottoposti ai controlli di secondo livello solo gli APE validi e che non risultino decaduti alla data del sorteggio.
3. Gli attestati da sottoporre ai controlli di secondo livello sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% degli attestati trasmessi e protocollati e non sostituiti durante l'anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi.
4. Al fine di aumentare la probabilità di estrazione, in relazione alla classe di efficienza, ogni APE viene conteggiato $1+N$ volte, dove N rappresenta il peso attribuito a ciascun attestato, secondo il prospetto sotto riportato:
 - a. $N = 5$ se l'APE certifica un'unità immobiliare appartenente alla classe energetica A4;
 - b. $N = 4$ se l'APE certifica un'unità immobiliare appartenente alla classe energetica A3;
 - c. $N = 3$ se l'APE certifica un'unità immobiliare appartenente alla classe energetica A2;
 - d. $N = 2$ se l'APE certifica un'unità immobiliare appartenente alla classe energetica A1;
 - e. $N = 1$ se l'APE certifica un'unità immobiliare appartenente alla classe energetica B;
 - f. $N = 0$ se l'APE certifica un'unità immobiliare appartenente alle classi energetiche dalla C alla G.
5. I sorteggi sono effettuati due volte l'anno, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di maggio. Dal secondo sorteggio sono esclusi gli APE sorteggiati durante la prima estrazione.

6. Dopo ciascun sorteggio viene data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, come individuati all'articolo 11.
7. La comunicazione contiene tutti i riferimenti dell'APE da sottoporre a controllo, nonché gli elementi previsti dalla normativa vigente.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data del sorteggio, salvo le sospensioni per richiesta di integrazioni e chiarimenti.

Articolo 15 (Controlli di secondo livello)

1. Con le modalità indicate nel **Disciplinare tecnico** di cui all'art. 19, viene effettuato:
 - a. il controllo sulla validità e congruità dei dati di base utilizzati ai fini della certificazione energetica;
 - b. il controllo di validità e congruità dei parametri che determinano la classe energetica dell'unità immobiliare, con particolare riferimento alle caratteristiche termotecniche e termofisiche delle strutture e degli impianti;
 - c. il controllo di validità e congruità dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
 - d. il controllo di validità e congruità dei dati afferenti alle raccomandazioni formulate nell'attestato di prestazione energetica.
2. Nell'effettuazione dei controlli di secondo livello, ad ogni attestato sorteggiato è assegnato un punteggio di non conformità che sintetizza le valutazioni effettuate sulla base della tipologia di controlli richiesti dalle norme vigenti come riportati al comma 1.
3. Il punteggio di non conformità è calcolato secondo le **modalità ed in base ai criteri previsti nel Disciplinare tecnico** di cui all'art. 19.
4. In base al punteggio di non conformità, viene formata una graduatoria degli attestati, seguendo un ordine decrescente.
5. La graduatoria viene pubblicata sul sito web della Provincia, con l'indicazione del solo codice identificativo dell'APE, senza ulteriori riferimenti agli immobili ed ai soggetti interessati.
6. Sulla base dei controlli effettuati e della graduatoria di cui sopra, si procede ad individuare un valore soglia del punteggio di non conformità, secondo i criteri indicati nel **Disciplinare tecnico** di cui all'art. 19.
7. Per tutti gli APE, sottoposti al controllo di secondo livello, che hanno riportato un punteggio di

non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo, per i restanti si procede come al successivo art. 16.

Articolo 16 (APE da sottoporre ai controlli di terzo livello)

1. Gli APE, sottoposti al controllo di secondo livello, che hanno riportato un punteggio di non conformità uguale o superiore al valore soglia, vengono sottoposti ai controlli di terzo livello.
2. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo.
3. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità uguale o superiore al valore soglia, verrà inoltrata richiesta, al soggetto certificatore, di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.
4. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l'esito della verifica si considera negativo e sarà avviato il procedimento di decadenza dell'attestato di prestazione energetica.
5. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un controllo di terzo livello, con sopralluogo presso l'unità immobiliare oggetto dell'attestato di prestazione energetica
6. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti di cui al terzo comma del presente articolo, richiesti dal responsabile del procedimento.

Articolo 17 (Controlli di terzo livello)

1. Il terzo livello di controllo prevede:
 - a. Una fase preistruttoria, con analisi della documentazione degli APE da sottoporre a controllo, elaborazione dei dati e stesura del piano dei controlli sul campo;
 - b. L'effettuazione del controllo sul campo, con redazione del verbale di sopralluogo;
 - c. Una fase post istruttoria, con:
 - i. analisi ed elaborazione dei dati rilevati;
 - ii. definizione dell'esito e redazione del rapporto di controllo, della relazione istruttoria ed elaborazione di eventuali provvedimenti.
2. Nel **Disciplinare tecnico** di cui all'art. 19, sono riportati i criteri per l'esecuzione delle attività sopra e i criteri per la determinazione dell'esito dei controlli.

Articolo 18 (Procedura di avviso per i controlli sul campo)

1. La data e l'orario del sopralluogo sono comunicati, al proprietario attuale dell'immobile ed al soggetto certificatore, a cura della Provincia o del soggetto incaricato dei controlli, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo elettronico di cui si possa tenere traccia dell'avvenuto invio e ricezione.
2. Il proprietario, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, deve dare conferma scritta o telefonica o concordare una nuova data; decorso inutilmente detto termine, sarà avviato il procedimento di decadenza dell'APE.
3. La data programmata per il sopralluogo potrà essere modificata qualora il proprietario ne faccia richiesta secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Qualora il proprietario risulti assente ingiustificato all'atto del controllo, la verifica sarà riprogrammata per una sola volta.
5. La data può essere posticipata, con preavviso, una sola volta e non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a 30 giorni solari rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.
6. Qualora il proprietario risulti assente o si rifiuti di far eseguire il controllo anche dopo il posticipo, sarà avviato il procedimento di decadenza dell'APE.
7. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell'unità immobiliare oggetto dell'APE, il proprietario deve contattare il Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione (o Terzo Responsabile, ove nominato) dell'impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l'accesso ai locali tecnici alla Provincia o al soggetto incaricato del controllo.
8. Il Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione (o Terzo Responsabile, ove nominato) dell'impianto termico è obbligato a consentire l'accesso alla centrale termica condominiale.
9. Qualora il sopralluogo regolarmente notificato, non possa essere effettuato per ulteriori cause imputabili al proprietario o al responsabile di impianto, sarà avviato il procedimento di decadenza dell'APE.
10. Il personale addetto alle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
11. Il sopralluogo è diretto a rilevare i parametri, riportati nell'APE oggetto di verifica, individuati nel **Disciplinare tecnico** di cui all'art. 19.
12. I criteri di valutazione di ogni grandezza, i criteri necessari a valutare l'entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo, nonché i criteri necessari a definire l'esito positivo o negativo della verifica, sono specificati nel **Disciplinare tecnico**.

13. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in relazione alle eventuali richieste di posticipazione del controllo effettuate dal proprietario.

Articolo 19 (Disciplinare tecnico)

1. Il **Disciplinare tecnico** per i controlli reca:
 - a. La specifica per i controlli amministrativi;
 - b. I criteri per le valutazioni tecniche di primo livello;
 - c. I criteri tecnici per le valutazioni di secondo livello;
 - d. I criteri tecnici per le valutazioni di terzo livello;
 - e. I criteri per la determinazione dell'esito finale dei controlli.
2. Il **Disciplinare tecnico** può essere modificato dall'organo esecutivo, su proposta del dirigente del servizio, in base alle concrete esigenze che si dovessero presentare durante l'esecuzione dei controlli.

Articolo 20 (Procedimento per la dichiarazione di decadenza dell'APE e comunicazione degli esiti dei controlli)

1. La decadenza dell'APE viene formalizzata attraverso un provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento che lo adotta.
2. Il Responsabile del Procedimento comunica l'esito della verifica e l'eventuale decadenza dell'APE, al proprietario dell'unità immobiliare, al tecnico redattore dell'APE ed eventualmente ai restanti soggetti coinvolti nel procedimento, come individuati all'art. 11.

Articolo 21 (Validità dell'APE)

1. In tutti i casi di esito negativo dei controlli di cui al presente Regolamento, l'APE viene dichiarato decaduto e, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni di cui al D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii.
2. La decadenza dell'APE, in tutti i casi di decadenza previsti dal presente Regolamento, viene registrata sul **Sistema regionale APE**.
3. Viene altresì registrata sul **Sistema regionale APE**, quando accertata, la decadenza dell'APE di cui all'art. 6 comma 5 del D.lgs 192/2005, intervenuta per:
 - a. decorrenza del periodo massimo di validità di 10 (dieci) anni;
 - b. mancato aggiornamento nei casi previsti, e segnatamente in caso di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare;
 - c. mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei

sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici. In tale circostanza la decadenza viene registrata a partire dal termine del mese successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

4. In tutti i casi in cui il professionista certificatore non ottemperi alle richieste di chiarimenti, informazioni ed integrazioni della Provincia o dell'organo di controllo l'accesso al Sistema Regionale APE viene sospeso fino ad adempimento delle richieste formulate.

TITOLO V - CRITERI PER L'INTERCONNESSIONE TRA SISTEMA REGIONALE APE E BANCA DATI AFFERENTE AL SERVIZIO ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Articolo 22 (Finalità dell'interconnessione tra Sistema regionale APE e banca dati del servizio di ispezione impianti termici)

1. La Provincia si renderà parte attiva per realizzare un celere ed efficace interscambio di dati tra **Sistema regionale APE** e banca dati per la gestione del **servizio di ispezione degli impianti termici**.
2. L'interconnessione ha la doppia finalità di verificare la validità dell'APE in relazione agli adempimenti periodici legati alla manutenzione ed al controllo di efficienza energetica e di aggiornare la banca dati degli impianti di climatizzazione gestiti dalle autorità competenti per i controlli di cui alla LR 15/2018 (*Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*).

Articolo 23 (Criteri per l'interconnessione tra Sistema Regionale APE e catasto degli impianti termici)

1. Il professionista certificatore dovrà riportare nell'APE il **codice impianto/codice catasto** fornito dalla Provincia o dall'eventuale soggetto affidatario di ispezione degli impianti termici ai sensi dell'art. 6 della LR 18/2015 e ss.mm.ii.;
2. Le autorità competenti dovranno adottare sistemi e procedure atte a rendere disponibile il **codice impianto/codice catasto**:
 - a. nel caso di edifici esistenti il **codice impianto/catasto** deve essere in possesso dell'utente/committente dell'APE e responsabile dell'impianto termico, che può eventualmente richiederlo all'autorità competente per il servizio di ispezione degli impianti termici;
 - b. nel caso di nuovi edifici dovrà essere fornito dall'autorità competente su richiesta del tecnico certificatore o del costruttore.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 (Norme transitorie)

1. I controlli previsti nel presente Regolamento saranno riferiti ai soli APE trasmessi dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso e dopo la messa in servizio del Sistema informativo regionale APE di cui all'art. 5.
2. I periodi di estrazione degli allegati da sottoporre ai controlli di secondo e terzo livello sono indicati dalla DGR 94/2019.
3. In ciascun sorteggio viene estratto almeno **il 2% degli APE** pervenuti nel precedente periodo di riferimento.
4. Nei primi 12 mesi di applicazione del presente regolamento la Provincia provvederà al monitoraggio periodico degli esiti dei controlli, ed alla eventuale revisione del Disciplinare tecnico e del presente Regolamento, nonché a proporre una eventuale revisione della tariffa alla Regione Abruzzo.

Articolo 25 (Entrata in vigore)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo della Provincia di Pescara.

Articolo 26 (Allegati)

ALLEGATO 1 – Contenuti della scheda recante i dati dei soggetti coinvolti;

ALLEGATO 2 – Schema di disciplinare tecnico (art. 19 del regolamento del servizio).

ALLEGATO 1 – Contenuti della scheda recante i dati dei soggetti coinvolti.

La scheda di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), riferita ai soggetti coinvolti, come elencati all'art. 11 del Regolamento, è segnatamente:

- a) il soggetto che ha commissionato l'APE (committente);
- b) il proprietario attuale dell'unità immobiliare, ove diverso dal committente;
- c) il proprietario dell'unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell'APE al **Sistema regionale APE**, ove diverso da quello attuale;
- d) il costruttore dell'unità immobiliare.
- e) il responsabile dell'impianto termico alla data di redazione dell'APE.

I dati da riportare sulla scheda, per ogni soggetto, sono:

- nome e cognome/denominazione/ragione sociale;
- codice fiscale /partita IVA;
- indirizzo di residenza;
- indirizzo di recapito;
- recapito telefonico fisso;
- recapito telefonico mobile;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).